ALLEGATO 2

DENOMINAZIONE: tempi di pagamento

RAZIONALE: sostenibilità del sistema

la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, stabilisce all'Articolo 1, comma 865 stabilisce **che** per il rispetto dei tempi di pagamento, previsti dalla legislazione vigente per gli Enti del Servizio Sanitario "*le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato*". ***La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento.***

fasce di valutazione aziendale

Il punteggio è attribuito sulla base delle previsioni di cui alla L.30 dicembre 2018 n. 145 come riportato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; **punteggio attribuibile = 0**

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; **punteggio attribuibile =3**

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; **punteggio attribuibile =4,5**

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni"; **punteggio attribuibile =5,4**

e) è riconosciuta per il 100 per cento qualora l'ente sanitario registri pagamenti con tempistica inferiore o uguale a 60 giorni; **punteggio attribuibile = 6**

Tale valore coincide con i 6 ventesimi dell'indennità di risultato che si aggiungono ai 14 ventesimi connessi alla valutazione di cui all'allegato 1.